

Allegato F

STATUTO

TITOLO I :

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una Società per azioni con la denominazione "ATC S.P.A.".

Art. 2 - Sede

2.1 La Società ha sede legale in Bologna.

2.2 La società ha la facoltà di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie o unità locali comunque denominate in Italia ed all'estero.

Art. 3 - Durata

3.1 La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050; essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione e la gestione di servizi relativi alla viabilità/mobilità quali sosta su strada, rimozione auto, parcheggi, semafori, segnaletica stradale, sistemi di controllo degli accessi e dei transiti;
- vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla percorrenza dei mezzi pubblici;
- elaborazione progetti e direzione lavori di opere ed infrastrutture da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi;
- consulenza, assistenza e servizi nel campo della mobilità;

4.2 La società potrà inoltre compiere, come attività strumentale e non prevalente, per il conseguimento dello scopo sociale nonché per una migliore gestione delle proprie risorse, in particolare di quelle finanziarie, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, all'uopo opportune e necessarie, fra cui anche prestare fidejussioni, avalli e ogni garanzia in genere, sia personale che reale anche a favore di terzi; potrà altresì assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto uguale o affine o connesso o strumentale al proprio, ferma la inderogabile competenza dell'Assemblea nelle ipotesi nei casi previsti dall'art. 2361 c.c..

TITOLO II:

IL CAPITALE

Art. 5 - Il capitale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero) suddiviso in numero 120.000 (centoventimila) azioni nominative di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, ma la società non emette i relativi titoli; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

5.2 Il capitale sociale potrà essere aumentato anche con l'emissione di categorie di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Art. 6 - Azioni

6.1 Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, per ciascuna categoria.

6.2 Le azioni sono indivisibili e quelle dotate di diritto di voto danno diritto ad un solo voto in Assemblea.

6.3 Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la Società, sarà quello indicato in atto costitutivo o successivamente comunicato mediante lettera raccomandata alla Società.

Art. 7 - Trasferimenti e prelazione

7.1 Le azioni sono trasferibili alle condizioni di seguito indicate.

7.2 Ai fini del presente articolo nella dizione "trasferimento" si intende compreso ogni trasferimento a qualunque titolo, anche gratuito, o per permuta o conferimento, della proprietà delle azioni, o delle obbligazioni convertibili - se emesse - o delle opzioni o di ogni altro diritto reale su di esse.

7.3 Qualora un socio intenda trasferire - in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione su nuove azioni emesse in caso di aumento di capitale,

ovvero obbligazioni convertibili qualora emesse - dovrà previamente, con lettera raccomandata a.r., offrirle in acquisto agli altri azionisti mediante comunicazione al Presidente del C.d.A., che ne darà notizia agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, specificando le generalità del cessionario e le condizioni del trasferimento.

7.4 In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le azioni versando all'offerente una somma pari al valore di mercato delle azioni, delle obbligazioni convertibili o delle opzioni, determinata di comune accordo tra gli stessi. In difetto di accordo, la somma dovuta al socio cedente sarà determinata da un arbitratore, nominato di comune accordo tra le parti, ovvero nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna ove manchi l'accordo. L'arbitratore deciderà secondo equo apprezzamento.

7.5 I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art.7.3 del presente Statuto, darne comunicazione, a mezzo lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del C.d.A. ed all'offerente, all'indirizzo risultante dal Libro Soci, nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti in trasferimento, per il corrispettivo ed alle condizioni indicate dall'offerente.

7.6 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni od i diritti di opzione offerti in trasferimento verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

7.7 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non voglia o non possa esercitarlo, il diritto a lui spettante si accrescerà proporzionalmente a favore di quei soci che intendono **valersene**, fermo restando che l'efficace esercizio del diritto di prelazione dei soci è **sospensivamente** condizionato all'acquisto della totalità delle azioni offerte.

7.8 Qualora il diritto di prelazione non sia esercitato da uno o più soci per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione di cui all'art. 7.3.

7.9 I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, e ciascun socio avrà il diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.

7.10 Qualora le azioni siano colpite da pignoramento e/o da sequestro e/o da altro provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il titolare delle stesse dovrà darne immediata notizia per raccomandata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Obbligazioni

8.1 La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

8.2 L'emissione di tutte le obbligazioni, convertibili e non convertibili, è deliberata dalla Assemblea Straordinaria nei limiti di cui all'art 2412 c.c. e comunque nell'osservanza delle disposizioni di legge e con il rispetto dei quorum di cui all'art.13 del presente Statuto.

8.3 La Società potrà emettere altri strumenti finanziari dotati di diritti patrimoniali o se del caso di diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni di legge. In tal caso la competenza all'emissione è riservata all'Assemblea Straordinaria. I soci potranno altresì effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 9 - Patrimoni destinati

9.1 La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c..

9.2 La delibera costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria dei soci, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi di cui all'art. 13 del presente Statuto.

TITOLO III: GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

ASSEMBLEA

Art. 10 - Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure con avviso spedito almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax o posta elettronica al domicilio o al numero risultante dal libro dei soci con prova del ricevimento e può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché negli ambiti della Provincia di Bologna e della Provincia di Ferrara.

10.2 L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle materie all'ordine del giorno.

10.3 I soci che rappresentano almeno il venti per cento del capitale possono, entro cinque (5) giorni dal ricevimento della convocazione, far pervenire agli amministratori la richiesta dell'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno. Gli amministratori provvedono a inviare la convocazione con l'ordine del giorno così integrato almeno otto (8) giorni prima di quello della assemblea, secondo le modalità indicate nel comma 10.1, con l'obbligo al socio richiedente di fornire idonea documentazione a supporto della richiesta.

10.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. L'Assemblea di seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

10.5 In mancanza di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti l'organo amministrativo e dei componenti l'organo di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Ai componenti l'organo amministrativo e di controllo assenti, le deliberazioni assunte devono essere comunicate, a cura del Presidente dell'Assemblea, entro quindici (15) giorni dalla data dell'adunanza.

10.6 Ai sensi dell'art.2364 ultimo comma c.c., l'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In tale caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Art. 11 - Legittimazione a partecipare alle assemblee e ad esercitare il diritto di voto

11.1 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultino iscritti nel Libro Soci almeno (5) cinque giorni prima dell'Assemblea.

11.2 Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

11.3 Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto, salvo quanto previsto dall'art. 2351 comma 2 in rapporto all'art. 5.2 del presente Statuto.

Art. 12 - Presidente dell'Assemblea

12.1 Spetta al Presidente dell'Assemblea la verifica della regolarità della costituzione nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il Presidente regola altresì lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, la presidenza è assunta dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti.

12.3 Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea, o da un notaio e, qualora lo ritenga opportuno da due scrutatori, designati dall'Assemblea tra gli azionisti e/o tra i Sindaci.

Art. 13 - Determinazione dei quorum

13.1 L'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente costituite e deliberano, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale.

13.2 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, a maggioranza; l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale; fatta eccezione per le deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate per le quali si richiede comunque il voto favorevole dell'80% del capitale sociale:

- deliberazioni di cui all'art. 2361 co. 2 c.c.;
- fusione e scissione della società;

e per le deliberazioni inerenti le materie di seguito elencate per le quali si richiede comunque il voto favorevole del 98,5% del capitale sociale:

- modifica dell'oggetto e delle finalità della società;
- modifica dell'art. 17 del presente Statuto;
- modifiche del presente comma.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea ordinaria

14.1 L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. In particolare l'Assemblea Ordinaria autorizza gli atti di amministrazione di cui all'art 22.3 del presente Statuto.

14.2 Sono inderogabilmente riservate alla competenza della Assemblea Ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la determinazione del compenso dei sindaci e del revisore contabile;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori con facoltà di previsione di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi compresi quelli investiti di particolari cariche;
- d) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra i consiglieri di nomina diretta del Comune di Bologna, ai sensi dell'art.20.1 del presente Statuto;
- e) la nomina del revisore contabile o della società di revisione di cui all'art. 2409 bis c.c.;
- f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) le autorizzazioni di cui all'art 22.3 del presente Statuto;
- h) la deliberazione di cui all'art. 2361 comma 2 c.c..

Art. 15 - Competenze della Assemblea straordinaria

15.1 L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. In particolare, sono di competenza della Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art 22.2 del presente Statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- d) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 bis e ss. c.c., e dell'art. 9 del presente Statuto.

Art. 16 - Diritto di recesso dei soci

16.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo Statuto;
- f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g) le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

16.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine di durata della società;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

16.3 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r.

16.4 Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si applica quanto disposto dagli articoli 2437 - 2437 quater c.c.

Art. 17 - Consiglio di Amministrazione

17.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre consiglieri.

17.2 Gli amministratori restano in carica tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

17.3 I Consiglieri di cui al comma **17.1** del presente articolo saranno nominati ai sensi dell'art. 2449 c.c. in numero di:

- due (2) dal Comune di Bologna, di cui uno (1) con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'art. **14.2** del presente Statuto;

- uno (1) dalla Provincia di Bologna, con la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18 - Organi delegati

18.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, con delibera adottata nel rispetto dei quorum di cui all'art. **22.4** e **22.5** del presente Statuto e nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., ad un amministratore delegato o a più dei suoi membri determinando il contenuto, i limiti, e le modalità di esercizio della delega.

18.2 L'amministratore o gli amministratori delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

Art. 19 - Variazioni del consiglio di amministrazione

19.1 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, cessa l'intero Consiglio. In tale caso si provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle modalità di cui all'art. **17.3** del presente Statuto. A tal fine deve essere senza indugio convocata la Assemblea per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 Gli amministratori cessati rimarranno comunque in carica fino alla accettazione della nomina dei nuovi amministratori.

19.3 Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un solo amministratore, si provvede alla loro sostituzione nel rispetto di quanto disposto dall'art **17.3** del presente Statuto.

Art. 20 - Presidente

20.1 L'Assemblea Ordinaria dei soci nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, da scegliersi tra i due consiglieri di nomina diretta da parte del Comune di Bologna ai sensi dell'art.**17.3** del presente Statuto.

20.2 Il Consiglio nomina un segretario scelto anche fra persone estranee al Consiglio stesso.

20.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente o, in sua assenza, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età.

Art. 20 bis - Vice Presidente

Il Vicepresidente **coauttiva** il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri, o su richiesta del Collegio Sindacale, per le finalità di cui all'art.2403 bis c.c.. La convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata a/r, fax, telegramma o posta elettronica, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento, da spedire almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno due (2) giorni prima, con prova dell'avvenuto ricevimento, e comunque con ogni mezzo idoneo a far risultare l'avvenuto ricevimento.

21.2 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale e valida convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio Sindacale.

21.3 Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, chiedendo contestuale rinvio, per la trattazione, ad adunanza successiva.

Art. 22 - Competenze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

22.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione assembleare nei casi richiesti dal presente articolo.

22.2 Sono altresì di competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e uffici, purché mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica, sia amministrativi sia di rappresentanza in Italia e all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

22.3 Gli amministratori devono richiedere, ai sensi dell'art. 2364 comma 1 n.5 c.c., la preventiva autorizzazione delle seguenti operazioni da parte dell'Assemblea Ordinaria, che delibera nel rispetto delle modalità e dei quorum di cui all'art.13 del presente Statuto:

a) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di rami di azienda necessari per l'esercizio dei servizi pubblici affidati dagli enti territoriali soci;

b) acquisto, alienazione o dismissione a qualunque titolo di partecipazioni anche non di controllo, nonché di beni immobili e di rami di azienda, quando il valore delle transazioni risulti superiore al 5% del patrimonio netto.

22.4 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

22.5 Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

22.6 Le deliberazioni sono trascritte nell'apposito libro, ed ogni verbale è firmato dal Presidente della riunione e dal segretario.

Art. 23 - Revoca e decadenza degli amministratori

23.1 Ai sensi dell'art.2449 c.c., gli amministratori nominati direttamente dal Comune di Bologna e dalla Provincia di Bologna possono essere revocati solo dagli enti che li hanno nominati.

Art. 24 - Rappresentanza legale

24.1 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società, nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di

giurisdizione, anche per giudizi di revocazione e cassazione e promuovere giudizi arbitrali e di nominare avvocati e procuratori alle liti nonché arbitri.

24.2 La rappresentanza della società può essere attribuita, limitatamente alle materie e con le modalità stabilite nella delega, ai consiglieri delegati ai sensi dell'articolo 18 del presente Statuto.

T I T O L O IV: DIRETTORE GENERALE

Art. 25 - Direttore Generale

25.1 Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale.

25.2 Se nominato, Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che gli sono affidati dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente anche con rappresentanza sociale nell'ambito degli stessi in forza di espressa procura all'uopo rilasciata.

T I T O L O V: COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Collegio Sindacale

26.1 Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

26.2 Il Collegio Sindacale si compone di tre (3) sindaci effettivi e due (2) supplenti.

26.3 I sindaci sono nominati dall'Assemblea dei soci, ad eccezione del Presidente che è nominato, ai sensi dell'art. 2449 c.c., dalla Provincia di Ferrara.

26.4 I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per la approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 27 - Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale

27.1 Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 28 - Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

28.2 L'incarico della revisione legale è conferito dalla Assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

28.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

28.4 Al revisore legale dei conti o alla società di revisione si applicano gli articoli 2409 bis e ss. c.c..

T I T O L O VI: BILANCIO E UTILI

Art. 29 - Bilancio

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla compilazione del bilancio sociale a norma di legge.

29.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera, nel rispetto della legislazione vigente, sull'opportunità di costituire contabilità separate per i vari servizi. Laddove si gestiscano servizi pubblici per enti non soci gli amministratori sono tenuti ad adottare regimi di contabilità separata.

Art. 30 - Ripartizione degli utili

30.1 Gli utili netti, dedotta la quota di cui all'art. 2430 c.c. e quella relativa ad altre riserve eventualmente disposte dalla Assemblea Ordinaria, vengono ripartiti tra i soci in proporzione alle azioni possedute.

T I T O L O VII:

SCIoglimento E DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Art. 31 - Scioglimento

31.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Art. 32 - Foro competente

32.1 Foro competente per ogni controversia tra i soci è quello di Bologna.

Art. 33 - Rinvio

33.1 Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.